

TI_GERICHTE 15.2001.308 vom 11. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.308

FR: TI_GERICHTE 15.2001.308 du 11 février 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2001.308 del 11 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le condizioni d'incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF). Le condizioni d'incanto, alle quali trovano applicazione gli art. da 135 a 137 LEF anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, per il rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF, devono indicare con esattezza il modo di pagamento e, in particolare, se l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine (cfr. art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art. 102 RFF).

E. 2

In concreto l'UEF ha stabilito alla cifra 10 delle condizioni d'asta depositate il 26 ottobre 2001 che i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 di complessivi fr. 130'000.-- dovevano essere effettuati "in contanti o mediante assegno" al momento dell'asta. Siffatta determinazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio è conforme ai prescritti di diritto esecutivo appena menzionati: l'operato dell'UEF è stato pertanto corretto.

E. 3

a. Con il ricorso 5 dicembre 2001 _____ ha sostanzialmente rimproverato all'UEF di Mendrisio di non averlo lasciato partecipare all'asta perché egli non disponeva né di denaro contante né di assegni bancari ma di aver in seguito aggiudicato il fondo messo all'asta a _____ e _____ sebbene neppure essi avrebbero consegnato all'UEF un assegno bancario o denaro contante. A mente del ricorrente quindi l'Ufficiale lo avrebbe privato della possibilità di acquistare i fondi, favorendo dei terzi che, come lui, non disponevano di quanto richiesto per proporre offerte di acquisto vincolanti. b. Dagli atti dell'incanto esecutivo e segnatamente dal verbale di aggiudicazione del 29 novembre 2001 emerge che gli aggiudicatari, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno consegnato al preposto all'asta, ossia all'Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, a sostegno della loro offerta ammontante a fr. 142'000.--, due assegni bancari datati 29 novembre 2001 per complessivi fr. 130'000.--, e segnatamente l'assegno bancario n. _____ di fr. 30'000.-- _____ e l'assegno bancario n. _____ di fr. 100'000.-- della _____, prodotti in fotocopia dagli aggiudicatari con le loro osservazioni al ricorso

quali doc. 1 e doc. 2. Con la consegna di siffatti assegni, _____ hanno pertanto ottemperato a quanto stabilito alla cifra 10 delle condizioni d'asta: l'aggiudicazione a loro favore del mappale n. _____ RFD di _____ o da parte dell'UEF di Mendrisio è stata corretta e il ricorso 5 dicembre 2001 di _____ deve essere di conseguenza respinto.

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.